

Premessa

La Convenzione di Parigi sulla Proibizione delle Armi Chimiche - assieme al Trattato di non Proliferazione Nucleare, al Trattato sul Bando Totale degli Esperimenti Nucleari ed alla Convenzione per il Bando delle Armi Biologiche - costituisce uno dei principali pilastri su cui ormai si basano la stabilità strategica mondiale ed i criteri per la non proliferazione delle armi di distruzione di massa.

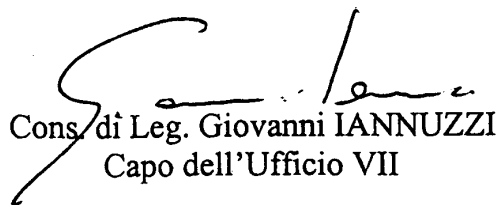
La Convenzione, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993, è entrata in vigore il 29 aprile 1997, 180 giorni dopo il deposito del 65° strumento di ratifica; al 31 dicembre 2002 la Convenzione era stata firmata da 174 Stati e ratificata da 147.

Ratificando la Convenzione, gli Stati Parte si sono impegnati a distruggere tutte le armi chimiche esistenti nei loro territori, a non detenerne, svilupparne o fabbricarne altre ed a non farvi più ricorso per nessun motivo, anche dopo aver subito un attacco con l'impiego di tali armi. Gli Stati Parte si sono altresì impegnati ad accogliere sul loro territorio le ispezioni dell'Organizzazione Internazionale per La Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) de L'Aja, rivolte in primo luogo a verificare la distruzione degli arsenali esistenti e poi ad effettuare periodici controlli nelle industrie chimiche, per impedire che prodotti chimici pericolosi, largamente utilizzati anche per usi civili consentiti, siano impiegati in modo improprio per fare armi chimiche.

La legge di ratifica del 18 novembre 1995, n. 496 - integrata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93 - ha identificato nel Ministero degli Affari Esteri l'Autorità Nazionale responsabile di curare i rapporti con l'Organizzazione e gli altri Stati Parte, nonché per sovrintendere e coordinare le complesse misure di applicazione della Convenzione sul territorio nazionale.

La presente relazione annuale, resa ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 aprile 1997 n. 93, è pertanto rivolta a presentare al Parlamento lo stato di esecuzione della Convenzione e gli adempimenti effettuati nel corso del 2002.

Roma, 31 marzo 2003



Cons. di Leg. Giovanni IANNUZZI
Capo dell'Ufficio VII

I. La Convenzione di Parigi

a. Precedenti

Le armi chimiche costituiscono una seria minaccia per il genere umano e per l'ambiente, seconda soltanto alle armi nucleari. La Convenzione di Parigi del 1993, entrata in vigore il 29 aprile 1997, ha sancito definitivamente il divieto di utilizzare tali armi in qualsiasi situazione ed ha prescritto la loro completa eliminazione.

Tentativi di proibire l'uso di armi chimiche nei conflitti erano già stati perseguiti in passato con specifici accordi internazionali, senza peraltro conseguire risultati definitivi. In particolare, nel 1907, la "Convenzione de L'Aja", aveva proibito espressamente l'uso di armi tossiche e di armi che potessero provocare sofferenze superflue, non riuscendo tuttavia ad impedire l'impiego massiccio dei gas asfissianti durante la Prima Guerra Mondiale.

Dopo il conflitto, il Protocollo di Ginevra del 1925 aveva cercato di proibire in modo ancora più esplicito l'uso dei gas asfissianti e dei mezzi di guerra biologica, ma ancora una volta non era riuscito a vietare in modo esplicito e definitivo l'uso di armi chimiche di qualsiasi tipo ed in ogni situazione, a causa delle numerose riserve apposte al Protocollo, intese a far salva la possibilità del loro uso in "ritorsione". Conseguentemente, non essendo prevista la rinuncia al loro possesso, le armi chimiche continuarono ad essere detenute da molti Stati, legittimati dal Protocollo stesso a farvi ricorso in caso di ritorsione ove attaccati con tali armi. Ciò nonostante, nel Secondo Conflitto Mondiale nessun contendente aveva poi utilizzato armi chimiche — che ormai comprendevano anche agenti chimici di seconda generazione, molto più potenti di quelli utilizzati nella Prima Guerra Mondiale — forse per timore di maggiori ritorsioni.

Per ottenere il bando definitivo delle armi chimiche sarebbe stato necessario attendere l'esito dei negoziati di Ginevra nell'ambito della Conferenza di Disarmo. Alla fine del 1992, infatti, veniva approvato l'attuale testo della Convenzione, con cui si vieta definitivamente lo sviluppo, la detenzione e l'impiego delle armi chimiche in qualsiasi situazione, anche per rispondere ad un'aggressione con armi dello stesso tipo.

La Convenzione, resa possibile anche dalla distensione intervenuta nei rapporti Est-Ovest e dal clima conseguentemente creatosi in tutte le sedi internazionali a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, ha introdotto un salto di qualità negli accordi di disarmo. Per la prima volta, infatti, è stata

bandita universalmente un'intera categoria di armi di distruzione di massa, introducendo allo stesso tempo un accurato meccanismo di verifiche.

La Convenzione ha, quindi, introdotto un complesso sistema di dichiarazioni e di verifiche, che rappresenta una novità nei trattati di disarmo e non proliferazione relativi alle armi di distruzione di massa. Gli obblighi della Convenzione, assai restrittivi per gli Stati Parte ed in particolare per l'industria chimica, sono intesi ad assicurare la distruzione delle armi chimiche esistenti entro tempi determinati ed evitare che la produzione industriale possa rifornire nuovamente gli arsenali militari di altre armi chimiche.

Al fine di garantire una severa ed integrale applicazione degli obblighi previsti dalla Convenzione essa prevede alcuni strumenti e misure tra cui le ispezioni dell'Organizzazione, i limiti posti al trasferimento di alcuni prodotti chimici, la creazione di strutture nazionali che rispondano direttamente ai rispettivi governi sul rispetto delle regole e delle limitazioni imposte dalla Convenzione, l'obbligo di adozione di un'apposita legislazione che comprenda la criminalizzazione delle violazioni e le ispezioni su sfida la cui ingerenza non incontra il limite dell'"interesse nazionale".

b. La situazione delle ratifiche

La Convenzione, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993 dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, prima della sua entrata in vigore avvenuta il 29 aprile del 1997, aveva raccolto rapidamente la firma di 174 Paesi. Entrata in vigore 180 giorni dopo aver raggiunto il numero legale di 65 ratifiche, alla data del 31 dicembre 2002 è stata ratificata complessivamente da 147 Paesi, tra cui Stati Uniti, Cina, Russia e tutti gli Stati dell'Unione Europea (Allegato A).

L'Italia ha ratificato la Convenzione con legge 18 novembre 1995, n.496, integrata dalla legge 4 aprile 1997, n.93.

Tra i Paesi che prima dell'entrata in vigore della Convenzione avevano depositato alle Nazioni Unite la loro firma, 27 di essi (tra cui Afghanistan, Cambogia, Congo ed Israele) al 31 dicembre 2002 non l'avevano ancora ratificata (Allegato B).

Altri 19 Paesi (tra cui Egitto, Iraq, Libano, Libia, Siria e Corea del Nord) (Allegato C), ad oggi non hanno ancora aderito alla Convenzione. Un loro ingresso è sempre possibile attraverso la richiesta di accesso diretto e senza la firma preliminare.

La Libia nel corso del 2001 aveva manifestato l'intenzione di aderire alla Convenzione non appena terminate le procedure costituzionali interne. L'eventuale ratifica di Tripoli, che implicherebbe tra l'altro la distruzione degli eventuali arsenali di armi chimiche e la disponibilità a subire apposite verifiche

internazionali, potrebbe costituire un passo importante verso un miglioramento dei suoi rapporti con la Comunità internazionale.

L'universalità della Convenzione, vivamente auspicata e perseguita da tutti i Paesi Parte, è raggiungibile esclusivamente attraverso la ratifica dei 46 Paesi che alla fine del 2002 non avevano ancora ratificato. Il raggiungimento dell'universalità permetterebbe di conseguire la completa eliminazione di questa categoria di armi di distruzione di massa a beneficio della sicurezza mondiale ed a salvaguardia del genere umano e dell'ambiente.

c. Gli scopi della Convenzione

La Convenzione proibisce qualsiasi attività rivolta allo sviluppo, produzione, acquisizione, detenzione, conservazione, trasferimento ed uso di armi chimiche e dei materiali ad esse collegati da parte di chiunque; a tal fine introduce uno specifico sistema di verifiche sotto controllo internazionale che, oltre alla distruzione delle armi chimiche esistenti negli Stati Parte, si prefigge di controllare la produzione e l'impiego di sostanze chimiche di largo consumo civile, che potrebbero essere utilizzate anche per produrre armi chimiche.

In particolare, gli Stati Parte, si sono impegnati a non effettuare preparativi militari per realizzare armi chimiche ed a non incoraggiare altri Paesi ad intraprendere attività proibite dalla Convenzione; essi hanno inoltre rinunciato ad impiegare come strumento di guerra i gas lacrimogeni, autorizzati esclusivamente per il controllo dell'ordine pubblico interno.

Tra le misure da adottare, gli Stati Parte si sono impegnati ad introdurre nel proprio ordinamento un adeguato regime sanzionatorio, rivolto anche a scoraggiare i propri cittadini dal compiere, sul territorio nazionale o all'estero, attività in contrasto con gli obblighi della Convenzione.

Il sistema di controllo internazionale instaurato dalla Convenzione si avvale di dichiarazioni e di ispezioni; le prime, rese periodicamente dagli Stati Parte all'OPAC, si riferiscono ad attività civili e militari condotte nel proprio territorio e rilevanti ai fini della Convenzione. In particolare, devono essere dichiarate all'OPAC tutte le attività industriali che comportino produzione o lavorazione di determinati composti chimici che potrebbero essere impiegati direttamente come armi chimiche oppure come precursori delle stesse; gli Stati Parte sono altresì tenuti ad effettuare la distruzione di eventuali armi chimiche possedute anteriormente all'entrata in vigore della Convenzione stessa.

Il sistema di verifica internazionale comprende visite ispettive "di routine" negli Stati Parte, da effettuarsi con breve preavviso, da parte degli ispettori dell'Organizzazione. Tali visite sono volte ad accertare la veridicità e

l'esattezza di quanto dichiarato dallo Stato Parte ispezionato. L'Organizzazione può anche effettuare, su richiesta di un altro Stato Parte, ispezioni "su sfida", volte a verificare, tanto in impianti civili o in installazioni militari, eventuali violazioni degli obblighi della Convenzione. Ovviamente, rientrano in questo tipo di verifica anche le ispezioni rivolte ad accertare l'uso presunto di armi chimiche.

d. La Convenzione nelle aree di crisi

L'*Africa* resta ancora una delle regioni con il minor numero di ratifiche; infatti, solo 35 Stati su 53 hanno ratificato la Convenzione. Il motivo delle assenze, ancora purtroppo numerose, va probabilmente ricercato esclusivamente nella complessità degli adempimenti previsti dalla Convenzione e nella ridotta consistenza dell'industria chimica africana.

In *Medio Oriente*, non hanno ancora ratificato Iraq, Egitto, Libia, Siria e Libano, che probabilmente hanno concordato di mantenere una capacità di "ricatto", almeno politico, nei riguardi di Israele, ritenuto detentore di armi di distruzione di massa. Da parte sua, Israele ha firmato la Convenzione il 13 gennaio 1993, ma non l'ha ancora ratificata in quanto si considera minacciato dagli altri paesi dell'area. L'accesso alla Convenzione di tutti i Paesi della regione, verso i quali l'Italia non ha mancato di esercitare ripetutamente pressioni politiche e diplomatiche, rappresenterebbe un sostanziale contributo alla riduzione delle forti tensioni esistenti nell'area ed allontanerebbe il rischio che tali paesi possano fare ricorso a questo tipo di armi, come per altro è già avvenuto durante il conflitto Iran-Iraq, con un rilevante numero di vittime. L'attesa decisione libica di aderire alla Convenzione, si auspica possa indurre altri Paesi dell'area a seguirne l'esempio uscendo così dal circolo vizioso dei reciproci condizionamenti che attualmente ostacola l'adesione di questi Paesi a questo e ad altri strumenti di disarmo e non proliferazione.

Nei *Balcani*, la ratifica della Repubblica Federale di Jugoslavia, avvenuta nel 2000, ha completato il quadro delle adesioni nell'area. Stanno tuttavia lentamente emergendo, nelle dichiarazioni di alcuni Stati Parte, presenze passate di impianti per la produzione di armi chimiche o di arsenali di armi chimiche, che dovranno essere smantellati sotto controllo internazionale.

In *Estremo Oriente* la Corea del Nord, Paese che si ritiene disponga di un ingente arsenale di armi chimiche, non ha ancora ratificato la Convenzione. Si auspica che nel contesto del dialogo politico e diplomatico si possa promuovere la rinuncia alle armi di distruzione di massa e la ratifica della Convenzione per la proibizione delle armi chimiche anche da parte di tale paese.

II. L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC)

a. **Strutture e compiti**

L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC), istituita a L'Aja nel maggio del 1997 subito dopo l'entrata in vigore della Convenzione, è composta di tre Organi Principali (la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio Esecutivo ed il Segretariato Tecnico) e di alcuni Organi Sussidiari (il Comitato Politico, il Comitato per la Confidenzialità, il Comitato Scientifico ed il Comitato Consultivo per le Questioni Amministrative).

Già a partire dal gennaio 1993, prima dell'entrata in vigore della Convenzione e dell'istituzione dell'OPAC, gli Stati firmatari avevano costituito a L'Aja una Commissione Preparatoria ed un Segretariato Tecnico Provvisorio, incaricati di predisporre le misure di attuazione e risolvere i problemi procedurali, non affrontati a Ginevra durante i lavori della Conferenza del Disarmo, in sede di messa a punto della Convenzione.

La *Conferenza degli Stati Parte*, organo principale dell'OPAC, è responsabile di dare attuazione alla Convenzione. La Conferenza, cui partecipano i Rappresentanti di tutti gli Stati Parte, si riunisce a L'Aja normalmente una volta l'anno. La prima e la seconda sessione hanno avuto luogo nel 1997, la terza e la quarta rispettivamente nel novembre 1998 e giugno-luglio 1999; la quinta dal 15 al 19 maggio 2000, la sesta dal 14 al 18 maggio 2001 e la settima dal 7 all'11 ottobre 2002. Normalmente, alla Conferenza partecipano i Rappresentanti degli Stati Parte, accreditati presso l'OPAC ed i Rappresentanti delle Autorità Nazionali, deputati a porre in atto le misure di attuazione della Convenzione sul territorio nazionale.

La Conferenza normalmente riceve il rapporto periodico del Direttore Generale dell'OPAC sull'attività svolta dal Segretariato nell'anno precedente, sullo stato delle dichiarazioni degli Stati Parte e sulle misure di verifica. La Conferenza, inoltre, riceve il rapporto periodico sull'attività del Consiglio Esecutivo, approva i programmi ed il bilancio annuale dell'Organizzazione, valuta e decide sulle raccomandazioni e sulle proposte del Consiglio Esecutivo ed avvia iniziative volte a dare sempre più estesa attuazione alla Convenzione.

Il *Consiglio Esecutivo*, organo di governo dell'Organizzazione, è composto da 41 Rappresentanti degli Stati Membri, eletti a rotazione in seno ai cinque gruppi regionali che ricalcano quelli delle Nazioni Unite (Asia, Africa, Europa Orientale, America Latina e Caraibica, e Gruppo dei Paesi Occidentali - che comprende i Paesi dell'Unione Europea, Stati Uniti, Canada e Australia).

L'Italia fa parte del Consiglio Esecutivo fin dalla prima sessione ed è stata riconfermata per altri due anni dalla 7^a Conferenza degli Stati Parte.

Il Consiglio Esecutivo è la sede principale delle consultazioni tra gli Stati che sono designati a farne parte e prende le decisioni operative; in particolare, supervisiona le attività del Segretariato Tecnico, prende atto del risultato delle ispezioni, valuta le eventuali richieste di ispezioni “su sfida” presentate da uno Stato Parte e predispone le raccomandazioni da sottoporre all'approvazione della Conferenza.

Il *Segretariato Tecnico*, responsabile di dare concreta attuazione agli aspetti operativi della Convenzione, è incaricato in particolare di gestire il complesso sistema di verifica che si basa sulle dichiarazioni periodiche degli Stati Parte - che riportano la situazione nazionale - e che si articola su ispezioni “di routine” agli impianti militari e civili dichiarati, e “su sfida”, che possono essere richieste per verificare ambiguità o supposte inadempienze agli obblighi fondamentali della Convenzione.

Le modalità di attuazione dei vari tipi di ispezioni sono sensibilmente diverse. Per esempio, il tempo di preavviso delle ispezioni di “routine” è di 48-72 ore, mentre quello delle ispezioni “su sfida” si riduce a 12 ore. Tenuto conto del loro carattere eccezionale, le ispezioni su sfida possono anche richiedere una preventiva attività negoziale nel Consiglio Esecutivo, che, convocato in sessione straordinaria e urgente, può fermare l'ispezione con un voto a maggioranza qualificata (tre quarti) dei propri membri.

L'organico del Segretariato Tecnico al 31 dicembre 2002 era composto di 507 persone, tra cui circa 200 ispettori; nel 2002 sono rimasti vacanti 33 posti che probabilmente non saranno ricoperti l'anno successivo a causa di una riduzione di bilancio (vedasi Allegato D). Gli italiani attualmente presenti nell'Organizzazione sono cinque, due dei quali sono ispettori.

Il Direttore Generale dell'Organizzazione, Josè M. Bustani, eletto nel 1997 per un mandato quadriennale, rinnovato nel 2001, nel corso del 2002 è stato rimosso dall'incarico dalla stessa Conferenza degli Stati Parte convocata in sessione speciale in aprile. Nel luglio dello stesso anno è stato nominato Direttore Generale l'argentino Rogelio Pfrter.

Gli **Organi Sussidiari**, creati per assistere l'Organizzazione, sono principalmente:

- il *Comitato Politico*, composto dai Presidenti della Conferenza, del Consiglio Esecutivo, dei Gruppi Regionali e dallo stesso Direttore Generale, coordina le consultazioni informali intersessionali tra le delegazioni degli Stati Parte, per l'esame di tematiche non ancora risolte; i pareri che emergono in tali consultazioni sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Esecutivo oppure in altri fori istituzionali;

- il **Comitato per la Confidenzialità**, formato da 20 esperti degli Stati Parte per problemi legali e di sicurezza delle informazioni, ha il compito di analizzare eventuali casi di violazione della riservatezza dei dati da parte dei membri dell'Organizzazione, anche al fine di identificare responsabilità penali o finanziarie; il Comitato si riunisce periodicamente e ogniqualvolta necessario;
- il **Comitato Scientifico**, formato da 20 esperti degli Stati Parte selezionati tra personalità illustri nel campo scientifico in settori di particolare interesse per l'Organizzazione, è convocato almeno una volta l'anno in seduta plenaria e, quando necessario, in gruppi di lavoro. Normalmente, il Comitato esprime pareri o raccomandazioni per il Direttore Generale dell'Organizzazione su questioni tecniche o scientifiche di particolare rilievo;
- il **Comitato Consultivo per le questioni amministrative e finanziarie**, è formato da esperti degli Stati Parte, incaricati di esprimere pareri su problemi amministrativi e di bilancio.

Tali *organi sussidiari*, composti normalmente da rappresentanti degli Stati Parte, si riuniscono a L'Aja nella sede dell'OPAC con la frequenza necessaria per assolvere alle proprie funzioni.

L'attività svolta in seno all'Organizzazione, oltre alle riunioni periodiche della Conferenza, del Consiglio Esecutivo e degli Organi Sussidiari, si articola in:

- riunioni informali tra Segretariato e delegazioni degli Stati Parte presenti a L'Aja, volte a mettere a punto proposte da presentare all'approvazione degli organi formali;
- convocazioni urgenti del Consiglio Esecutivo per esaminare questioni di rilievo, tra cui eventuali ispezioni "su sfida".

b. Attività ispettive

La Convenzione attribuisce all'Organizzazione la facoltà di effettuare accertamenti di vario tipo, per verificare che gli Stati Parte rispettino i prescritti obblighi, ed in particolare che distruggano tutte le armi chimiche in loro possesso e non ne producano di nuove.

1) Le ispezioni “di routine”

Le ispezioni di routine dell'OPAC possono essere destinate a verificare — eventualmente anche con una presenza continua degli ispettori negli impianti — l'attività di distruzione delle armi chimiche esistenti, nonché la situazione dei magazzini in cui le stesse armi sono conservate in attesa della distruzione.

L'attività ispettiva di routine comprende anche visite nelle industrie che producono alcune sostanze chimiche, indicate nella Convenzione stessa, che normalmente hanno un largo uso civile, ma che potenzialmente sono impiegabili anche per produrre armi chimiche.

Tali ispezioni internazionali sono preannunciate con 48-72 ore di anticipo sull'arrivo degli ispettori internazionali al punto di ingresso (POE) nel territorio nazionale, che solitamente coincide con un aeroporto in prossimità delle località da ispezionare.

In caso di ispezioni a impianti industriali, l'Autorità Nazionale e l'impianto da ispezionare dispongono mediamente di due giorni lavorativi per le necessarie predisposizioni organizzative, prima dell'arrivo degli ispettori.

La squadra ispettiva è normalmente composta di 3-6 ispettori del Segretariato Tecnico dell'Organizzazione; essi sono sempre tecnici di alta professionalità, con una specifica preparazione sull'attività che si accingono a ispezionare.

Il nucleo di scorta dell'Autorità Nazionale, formato da 4-5 persone, riceve gli ispettori al punto di ingresso (POE), li accompagna durante tutta l'ispezione, normalmente della durata di 5-6 giorni, verificando la corretta applicazione delle procedure ispettive ed assicurando che il personale dell'azienda ispezionata non violi gli obblighi della Convenzione e della legislazione nazionale in materia.

Al termine dell'attività, gli ispettori presentano all'Autorità Nazionale un “Rapporto Preliminare” sull'ispezione e, qualora previsto, forniscono elementi da inserire in un eventuale “Accordo d'impianto”, documento destinato a regolare le successive ispezioni nello stesso impianto ed a facilitare le relative misure organizzative.

Entrambi i documenti, elaborati sul posto in via preliminare, sono poi redatti in via definitiva dal Segretariato Tecnico dell'Organizzazione e, dopo l'approvazione del Direttore Generale, entrano a far parte della documentazione finale relativa all'ispezione dell'impianto ispezionato e sono trasmessi all'Autorità Nazionale dello Stato Parte interessato.

Fino ad oggi l'Organizzazione ha effettuato ispezioni saltuarie negli impianti chimici civili e nelle infrastrutture militari in cui sono immagazzinate

le armi chimiche da destinare alla distruzione, che deve avvenire sempre sotto il controllo internazionale.

L'Organizzazione esercita, invece, un controllo ispettivo continuo (24 ore su 24) in tutti gli impianti in cui è in atto la distruzione di armi chimiche.

2) Le ispezioni su sfida

La Convenzione attribuisce all'Organizzazione la facoltà di effettuare ispezioni "su sfida", per accertare presunte violazioni degli obblighi previsti dalla Convenzione. Richieste in tal senso, provenienti da uno Stato Parte in possesso di fondati sospetti su attività illecite condotte in un altro Stato Parte, devono essere presentate all'Organizzazione. Quest'ultima - qualora le ritenga fondate - può inviare gli ispettori con un brevissimo preavviso non inferiore comunque alle 12 ore.

L'Organizzazione, pur non avendo ancora ricevuto richieste di ispezioni su sfida ha tuttavia già organizzato esercitazioni di simulazione al fine di approntare le relative procedure.

Qualora il Paese sospettato non abbia ancora aderito alla Convenzione, l'Organizzazione non può effettuare ispezioni, ma può mettere le sue risorse a disposizione del Segretario Generale delle Nazioni Unite, che può disporre i necessari accertamenti.

3) Le investigazioni sull'uso presunto di armi chimiche

Rientrano in questo tipo di ispezioni eventuali accertamenti effettuati dall'Organizzazione su richiesta di uno Stato Parte, quando questi ritiene che un altro Stato Parte abbia impiegato armi chimiche al di fuori o all'interno del proprio territorio.

Ad oggi, nessuno stato parte ha richiesto all'Organizzazione questo tipo di investigazioni ma, come nel caso delle ispezioni su sfida, sono state effettuate esercitazioni di simulazione per predisporre il personale e le procedure.

c. **Misure di assistenza e protezione**

La Convenzione, in base all'Articolo X, consente agli Stati Parte di sviluppare programmi nazionali di protezione e di difesa da armi chimiche, con eventuale supporto dell'Organizzazione.

Nel caso di impiego di armi chimiche, l'Organizzazione può essere chiamata a fornire supporto tecnico ed a coordinare le misure di assistenza nei casi di attacco, nonché a fornire mezzi di protezione, decontaminazione ed assistenza sanitaria quando necessari.

Gli Stati Parte sono pertanto tenuti a mettere a disposizione dell'Organizzazione le necessarie risorse tecniche, e ad assicurare tra loro un costante scambio di informazioni per scopi di protezione. Poiché i programmi nazionali di protezione e difesa potrebbero essere facilmente scambiati per programmi di sviluppo di armi chimiche vietati dalla Convenzione, gli Stati Parte sono tenuti a presentare annualmente dichiarazioni sullo stato di tutti i programmi di protezione, anche al fine di aumentare la trasparenza e di evitare eventuali sospetti.

Nei casi di impiego presunto di armi chimiche, è richiesto all'Organizzazione di coordinare gli interventi di assistenza, mentre è richiesto agli Stati Parte di fornire i necessari mezzi di intervento. A tal fine la Convenzione richiede a tutti gli Stati Parte di contribuire con propri finanziamenti ad un fondo di assistenza, oppure di impegnarsi formalmente ad assicurare, quando necessario, un adeguato supporto di personale sanitario oppure di altri mezzi di protezione e di cura.

d. Promozione dello sviluppo economico e tecnologico

La Convenzione si prefigge anche di promuovere lo sviluppo economico e tecnologico nel settore della chimica ed a tal fine l'Articolo XI incentiva il libero scambio tra gli Stati Parte di prodotti chimici e di informazioni su applicazioni pacifiche della chimica. Gli Stati Parte sono pertanto tenuti ad evitare restrizioni e controlli alle esportazioni, che impediscano lo scambio tra essi di prodotti chimici a fini pacifici e sono invitati a contribuire allo sviluppo industriale degli altri Stati Parte in tale settore. Secondo la Convenzione, le leggi nazionali devono recepire tali esigenze ed essere compatibili con tali obiettivi, annullando eventuali barriere al trasferimento tra Stati Parte di prodotti chimici e di tecnologie per scopi non proibiti dalla Convenzione.

Al contrario la Convenzione vieta le esportazioni di alcuni prodotti chimici, anche di largo consumo, verso Stati non Parte, per prevenire la proliferazione delle armi chimiche. Gli Stati che non hanno ratificato la Convenzione, infatti, non hanno divieti di fabbricare armi chimiche e, pertanto, offrono minori garanzie che i prodotti chimici forniti siano utilizzati esclusivamente per fini pacifici. A tal fine gli Stati Membri sono tenuti ad adottare adeguati strumenti di controllo e messa in atto.

e. Le legislazioni di attuazione della Convenzione

La Convenzione attribuisce grande importanza alle misure atte a prevenire ogni violazione e, di conseguenza, chiede agli Stati Parte di emanare specifiche legislazioni nazionali, atte ad individuare con chiarezza e a sancire severamente le attività non consentite ai propri cittadini, e di designare un'Autorità Nazionale responsabile dell'applicazione delle misure d'attuazione sul territorio.

Secondo la Convenzione, l'Autorità Nazionale, è tenuta a svolgere il ruolo principale nel sistema di raccolta e verifica delle dichiarazioni e nel meccanismo delle ispezioni nello Stato Parte. Essa deve anche svolgere un'indispensabile azione di coordinamento a livello nazionale, e di interfaccia con l'Organizzazione Internazionale e con altri Stati Parte.